



Prot. n.

Ordinanza n. 18

Pordenone, 2 LUG. 2009

**OGGETTO:** Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

### IL SINDACO

Ravvisata la necessità di tutelare la comunità da comportamenti aggressivi tenuti da cani malcustoditi;

Considerata la necessità di prevedere disposizioni inequivocabili che recepiscano l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 sulla "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani";

Atteso che il Ministero della Salute nell'ordinanza sopra citata stabilisce che la violazione delle disposizioni ivi contenute sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore;

Vista la L.R. 4.9.1990 n.39, così come modificata dall'art.113 della L.R. 17.7.1993 n.47 con la quale veniva istituita l'Anagrafe Canina regionale;

Vista la legge 14 agosto 1991 n.281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art.1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Visto il Regolamento comunale sulla tutela degli animali;

### ORDINA

#### ART. 1

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzioni dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
  - a. Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
  - b. Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
  - c. Affidare il cane a persone che sono in grado di gestirlo correttamente;
  - d. Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
  - e. Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.



4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.
5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

## ART. 2

1. Sono vietati:
  - a. L'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
  - b. Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
  - c. La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art.1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n.376;
  - d. Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
    - 1) Recisione delle corde vocali;
    - 2) Taglio delle orecchie;
    - 3) Taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. In taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
  - e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d);
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

## ART. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320 "Regolamento di Polizia veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure



di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

#### ART. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art.3, comma 3:
  - a) Ai delinquenti abituali o per tendenza;
  - b) A chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  - c) A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  - d) A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art.2 della legge 20 luglio 2004, n.189;
  - e) Ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

#### ART. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'art.1, comma 3, lettera a) e b) e all'art.2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'art.1, comma 3, lettera a) e b) non si applicano ai cani da guardia e a conduzioni delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

#### SANZIONI

Per le trasgressioni alla presente Ordinanza, è ammesso pagamento liberatorio nella misura sotto indicata:

- Per le violazioni riguardanti l'art.1 comma 3 lett. a) b) c) EURO 50,00;
- Per le violazioni riguardanti l'art. 2 sono previste e punite dalla legge 20 luglio 2004, n.189;
- Per le violazioni riguardanti l'art.3 comma 4 EURO 100,00;
- Per le violazioni riguardanti l'art.4 EURO 200,00.

#### AVVISA

Che la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza è affidata al Comando di Polizia Municipale e agli altri organi di cui all'art.13 della Legge 24 novembre 1981 n.689;

#### DISPONE

Che dall'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate tutte le norme con essa incompatibili contenute in regolamenti e ordinanze comunali precedentemente approvati, in particolare l'Ordinanza n. 15 del 16.04.2007.-




## AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n.241, in applicazione della Legge 6.12.1971 n.1034:

- Entro 60 giorni al T.A.R.;
- Entro 120 giorni al Capo dello Stato.

I termini decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.



IL SINDACO  
Sergio Bolzonello

Manda per gli ambiti di propria competenza e per conoscenza a:

- Questura di Pordenone
- Comando Regione Carabinieri FVG – Stazione di Pordenone
- Comando Gruppo Guardia di Finanza – Pordenone
- Comando Polizia Municipale di Pordenone
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”